

 1)	2) ente <b>COMUNE DI  POGLIANO MILANESE</b> CODICE ENTE 11064	3) sigla <b>G.C.</b>	4) numero <b>42</b>	5) data <b>18-05-2018</b>
	6) oggetto <b>Servizio di distribuzione del gas naturale. Approvazione stima impianti per determinazione valore rimborso spettante al gestore uscente.</b>			

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Diciotto** del mese di **Maggio** alle ore **09:40**,  
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale. Approvazione stima impianti per determinazione valore rimborso spettante al gestore uscente.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

- il servizio di distribuzione del gas metano è esercitato in questo Comune dalla società Italgas Reti (ex Estigas S.p.a.), in forza della concessione rep. n. 45 del 21/11/1986 ;
- successivamente all'affidamento del servizio all'attuale concessionario, è stato approvato il D.Lgs. 164/2000, rubricato *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144* che ha modificato profondamente il settore del gas naturale;
- le successive leggi di settore hanno confermato una scadenza anticipata ope legis degli attuali affidamenti, imponendo ai Comuni di riaffidare il servizio esclusivamente tramite gara;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 sono stati stabiliti i 177 ambiti ottimali nel settore della distribuzione del gas;
- l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 93 del 1 giugno 2011, ha stabilito che le gare debbano essere effettuate esclusivamente dagli ambiti ottimali di cui sopra;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2011 è stato determinato l'elenco dei comuni appartenenti a ciascun ambito e il comune di Pogliano Milanese è stato inserito nell'Ambito Territoriale Milano 2 – Provincia Nord-Ovest, la cui Assemblea ha individuato il Comune di Legnano quale Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano;
- il Decreto Ministeriale 19.01.2011 sopra richiamato, istitutivo degli Ambiti ottimali ed il relativo Decreto Ministeriale di attuazione (cosiddetto Regolamento Criteri di gara – D.M. 226/2011, così come modificato dal D.M. del 20.05.2015 n.106), impone ai Comuni di procedere alla elaborazione della stima degli impianti per individuare non solo il valore di rimborso da riconoscere al Concessionario, ma anche il grado di proprietà comunale della rete ai fini del futuro canone;
- l'art. 5, comma 16 del D.M. n. 226/2011, prevede le seguenti modalità di determinazione del valore di rimborso del gestore uscente in relazione alle ipotesi in cui si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore stesso: *“il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori:*
  - a. *la stima dell'Ente locale concedente;*
  - b. *il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente”;*
- in data 02/07/2015 questo Ente ha sottoscritto con il Comune di Legnano (comune capofila stazione appaltante) nell'Ambito Territoriale Minimo Milano 2– Provincia Nord Ovest (ATEM Milano 2), la convenzione ad oggetto: *“Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000 tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Milano 2 Provincia Nord Ovest per la gestione della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma*

*associata e la funzione di controparte nel relativo contratto di servizio , ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. N. 164/2000 e successiva norma attuativa"*

- in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della convenzione ATEM Milano 2, *"ciascun comune deve mettere a disposizione del capofila la perizia di stima dei propri impianti di cui all'art. 5 del D.M. 226/2011 e ogni altra informazione tecnica, anche in formato digitale"* per la gara di gestione della rete;

**Dato atto che:**

- con la propria precedente Delibera di G.C. n. 20 del 14.02.2013 avente ad oggetto: *"Servizio di distribuzione gas: approvazione del risultato della stima industriale degli impianti e del valore industriale residuo da riconoscere al Concessionario"* era stata approvata la relazione di stima con riferimento alla consistenza degli impianti al 31/12/2011;
- successivamente, con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2014, sono state approvate le *"Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"* che hanno introdotto nuovi parametri per la determinazione del valore di rimborso degli impianti;
- alla luce dell'emanazione delle citate Linee Guida si è evidenziata la necessità di aggiornare la perizia di stima approvata con la suddetta deliberazione GC 20/2013;
- alla luce di detta necessità di aggiornamento della perizia di stima, con determinazione n. 232 del 28/09/2015 avente ad oggetto *"Affidamento incarico di assistenza tecnica-professionale relativo alle attività finalizzate all'aggiornamento della stima industriale degli impianti di distribuzione del gas – Studio Cavaggioni S.c.a.r.l"*, il Responsabile dell'Area LL.PP. ha affidamento apposito incarico;

**Dato atto che:**

- l'individuazione del VIR (Valore Industriale Residuo) deve avvenire a seguito di una stima degli impianti da effettuarsi in contraddittorio con la concessionaria, così come previsto dall'art 4, comma 4 del D.M 226/2011;
- l'Ente ha attivato un contraddittorio - mediante incontri e corrispondenza - con l'attuale concessionario, istituendo più tavoli tecnici al fine di svolgere un confronto sui criteri e sulle modalità applicative della normativa vigente, nonché sull'interpretazione delle convezioni;
- nonostante gli incontri svolti e lo scambio di corrispondenza intercorso, il Comune ed il Concessionario NON concordano circa il valore del rimborso da riconoscere a quest'ultimo;

**Richiamata**, a tale proposito, la corrispondenza intercorsa tra questo Ente e Italgas Reti, gestore uscente, depositata agli atti dell'Area Lavori Pubblici (nota pervenuta presso l'Ente in data 30/06/2016 al prot. n. 6493, nota pervenuta presso l'Ente in data 26/10/2016 al prot. n. 10436, nota prot. n. 10543 del 27/10/2016, nota pervenuta presso l'Ente in data 28/11/2016 al prot. n. 11755, nota pervenuta presso l'Ente in data 15/12/2016 al prot. n. 12367, nota prot. n. 12932 del 30/12/2016, nota pervenuta presso l'Ente in data 16/01/2017 al prot. n. 483);

**Evidenziato**, in particolare, che con la citata nota prot. n. 12932 del 30/12/2016, inviata alla Società Italgas e p.c. alla Stazione Appaltante – Comune di Legnano, questo Comune aveva già comunicato di NON aver *"condiviso il valore di rimborso spettante al gestore uscente fornito dalla Società in quanto sono state erroneamente computate nella consistenza della rete alcune parti di proprietà del Comune in quanto eseguite dai proprietari lottizzanti a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria"* e di aver *"elaborato una propria perizia che provvederà ad approvare qualora la Società non fornisca entro tempo utile l'ammontare dei contributi percepiti dai soggetti lottizzanti"*;

**Ritenuto**, da tutta la corrispondenza precedentemente richiamata, che la Società Italgas Reti, non abbia fornito al Comune di Pogliano Milanese informazioni circa l'ammontare dei contributi percepiti dai soggetti lottizzanti come dall'Ente più volte richiesto;

**Ritenuto** pertanto che la suddetta mancata condivisione del valore di rimborso spettante al gestore uscente sia da imputarsi al fatto che *Italgas Reti*, gestore uscente, computa nel proprio stato di consistenza alcuni tratti di rete che, al contrario, non sono di sua proprietà bensì di proprietà comunale, in quanto gli stessi sono stati realizzati con oneri a carico dell'Ente o di terzi, come già rappresentato con la suddetta nota prot. n. 12932;

**Evidenziato**, tra l'altro, a tale proposito, che nel documento denominato *"impianti a contributo"*, allegato alla *"relazione di consistenza al 31.10.2010 e valutazione riferita all'anno 2011 dei beni connessi con la gestione del sistema distributivo gas"*, pervenuta presso l'Ente in data 29.12.2011 al prot. n. 14058, Italgas Reti aveva già espressamente riconosciuto, quali impianti realizzati con contributo di terzi 5.150 metri di rete, affermando che *"Dalla stima sarà escluso ..... così pure saranno escluse dalla stima le opere di estensione e/o potenziamento di rete realizzate dalla Concessionaria a carico del Comune o di Terzi dallo stesso autorizzati, se ancora esistenti."*;

**Considerato inoltre che:**

- Ai sensi dell'art.16, comma 2 e comma 7, D.P.R. 380/2001  
*"2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. [...] 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato".*
- Secondo quanto previsto dall'art. 18 delle Linee Guida (D.M. 22 maggio 2014), rubricato "Reti realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione":  
*"Al fine del calcolo del valore di rimborso si considerano le seguenti casistiche:*
  - 1. Nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d'ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione. Pertanto, essendo di proprietà del Comune, tale porzione di rete non è oggetto di valutazione del valore di rimborso al gestore uscente.*
  - 2. Nel caso in cui la porzione di rete sia stata costruita dal distributore con contributo del titolare dei permessi di costruzione a scomputo oneri di urbanizzazione, per quanto riguarda la proprietà si segue quanto previsto in concessione sull'argomento. Nel caso in cui la concessione riconosca la proprietà al distributore, la porzione di rete entra nel calcolo del valore di rimborso detraendo i contributi privati pagati, a qualsiasi titolo, al gestore dal titolare del permesso di costruzione."*
- l'art 2 della convenzione rep. n°45 stipulata in data 21 novembre 1986, il quale disciplina le condizioni alla scadenza della concessione, più precisamente prevede che: *"Dalla stima sarà escluso quanto ancora esistente dell'impianto di distribuzione gas realizzato dall'inizio della Convenzione Rep. n°37 del 10 maggio 1954 registrata a RHO il 3/06/1954 al n°649 volume 62 mod. I) sino alla data del 31/12/1983. [...] Così pure saranno escluse dalla stima le opere di*

***estensione e/o di potenziamento di rete realizzate dalla Concessionaria a carico del Comune o di terzi dallo stesso autorizzati, se ancora esistenti”;***

- nel caso di specie le porzioni di rete realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione non possono essere di proprietà del concessionario, in assenza di una esplicita previsione in tal senso nella concessione;
- inoltre i predetti tratti di rete realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione non sono in alcun modo equiparabili ad estensioni della rete pubblica e sono, quindi, di proprietà del Comune;

**Dato atto** pertanto che, alla luce di quanto sopra, è stato ed è tuttora impossibile raggiungere un accordo tra Comune e Italgas Reti relativamente alla stima degli impianti per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente;

**Vista** la “*Relazione di calcolo del valore di rimborso della rete di distribuzione del gas – Consistenza impianti al 31.12.2015*”, redatta dallo studio Cavaggioni s.c.a.r.l., nella persona dell’ing. Mauro Vettorato, pervenuta presso l’Ente in data 15/12/2016 al prot. n. 12407 e allegata alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 01, riportante la stima degli impianti per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente;

**Preso atto** che nella suddetta nota pervenuta presso l’Ente in data 15/12/2016 al prot. n. 12407 viene chiarito che *“La valutazione non è condivisa in quanto la Società, nella propria perizia, ha considerato di sua proprietà le reti posate nei piani di lottizzazione”*;

**Preso atto** che la stima degli impianti per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente, calcolato dallo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l in conformità alla vigente normativa, D.M. 22 maggio 2014 “*Linee Guida*”, è stato posto a confronto con quello predisposto dalla Società Italgas Reti S.p.A., con riferimento alla consistenza degli impianti al 31/12/2015 come segue:

- Valore di rimborso (VR) calcolato dallo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l: € 1.880.407,53
- Valore di rimborso (VR) calcolato dalla Società Italgas Reti S.p.A.: € 2.394.494,00

**Preso atto** inoltre che i suddetti due valori hanno uno scostamento significativo derivante dal mancato riconoscimento da parte del Gestore uscente della proprietà che spetta al Comune delle reti presenti nelle lottizzazioni e realizzate con oneri a carico dell’Ente o di terzi per complessivi metri 5.150, così come individuati dal gestore uscente medesimo nel documento denominato “*impianti a contributo*”, precedentemente richiamato;

**Ritenuto** che la suddetta “*Relazione di calcolo del valore di rimborso della rete di distribuzione del gas – Consistenza impianti al 31.12.2015*”, allegata alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01, sia meritevole di approvazione poichè quanto affermato nella stessa è equo e conforme al reale stato delle cose, in quanto fondato su dati oggettivi acquisiti dallo Studio Cavaggioni;

**Dato atto** che la determinazione del valore di rimborso costituisce elemento fondamentale ai fini della predisposizione dei documenti della gara d’ambito;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

**Visti** ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Con** votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare la “*Relazione di calcolo del valore di rimborso della rete di distribuzione del gas – Consistenza impianti al 31.12.2015*”, redatta dallo studio Cavaggioni s.c.a.r.l., nella persona dell'ing. Mauro Vettorato, pervenuta presso l'Ente in data 15/12/2016 al prot. n. 12407 e allegata alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 01, riportante la stima degli impianti per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente, dando atto che il Valore di rimborso (VR) calcolato dallo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l è pari ad € 1.880.407,53;
- 3) di dare atto che non c'è stata condivisione tra questo Ente il gestore uscente, Italgas Reti, circa il valore di rimborso dovuto a quest'ultimo;
- 4) di dare atto che, come risulta dalla relazione di cui al precedente punto 2, la stima degli impianti per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente, calcolato dallo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l in conformità alla vigente normativa, D.M. 22 maggio 2014 “*Linee Guida*”, è stato posto a confronto con quello predisposto dalla Società Italgas Reti S.p.A., con riferimento alla consistenza degli impianti al 31/12/2015 come segue:
  - Valore di rimborso (VR) calcolato dallo Studio Cavaggioni s.c.a.r.l: € 1.880.407,53
  - Valore di rimborso (VR) calcolato dalla Società Italgas Reti S.p.A.: € 2.394.494,00;
- 5) di dare atto inoltre che i suddetti due valori hanno uno scostamento significativo derivante dal mancato riconoscimento da parte del Gestore uscente della proprietà che spetta al Comune delle reti presenti nelle lottizzazioni e realizzate con oneri a carico dell'Ente o di terzi per complessivi metri 5.150, così come individuati dal gestore uscente medesimo nel documento denominato “*impianti a contributo*”, nelle premesse richiamato;
- 6) di dare atto che la determinazione del valore di rimborso costituisce elemento fondamentale ai fini della predisposizione dei documenti della gara d'ambito;
- 7) di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Legnano, in qualità di Stazione Appaltante della gara d'Ambito Territoriale Milano 2 –Provincia Nord-Ovest, per il seguito di competenza;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5 votanti 5 favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO  
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*